

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2010, n. 58.

Attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 29;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante recepimento della direttiva 93/15/CEE, relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile, ed il relativo regolamento di esecuzione, adottato con decreto del Ministro dell'interno 19 settembre 2002, n. 272;

Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, attuativa delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE, concernente gli obblighi di preventiva informazione in ambito comunitario, che concernono le «regole tecniche»;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e il relativo regolamento per l'esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni;

Vista la direttiva 2003/105/CE del Parlamento e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

Vista la direttiva 2002/75/CE della Commissione, del 2 settembre 2002, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo, e le pertinenti convenzioni internazionali ivi menzionate;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele, che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (Testo rilevante ai fini del SEE);

Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che reca norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;

Visto il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regio-

lamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2010;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche europee, dell'interno, della difesa e dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legislativo:

Art. 1.

Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente decreto definisce la disciplina volta ad attuare la libera circolazione degli articoli pirotecnici nel mercato interno, assicurando, nel contempo, le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di tutela della pubblica incolumità, la tutela dei consumatori e la protezione ambientale. Il presente decreto individua, inoltre, i requisiti essenziali di sicurezza che gli articoli pirotecnici devono possedere per poter essere immessi sul mercato.

2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

a) agli articoli pirotecnici destinati ad essere utilizzati a fini non commerciali, conformemente alla normativa vigente, dalle forze armate, dalle forze di polizia o dai vigili del fuoco;

b) all'equipaggiamento che rientra nel campo d'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407;


c) agli articoli pirotecnici da impiegarsi nell'industria aeronautica e spaziale;

d) alle capsule a percussione da utilizzarsi specificamente nei giocattoli che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2009/48/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;

e) agli esplosivi che rientrano nel campo di applicazione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, e del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8;

f) alle munizioni, ai proiettili e alle cariche propulsive, nonché alle munizioni a salve utilizzate in armi portatili, altre armi da fuoco e pezzi d'artiglieria;

g) ai fuochi artificiali riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e muniti di etichetta, che siano destinati ad essere utilizzati direttamente dal



fabbricante per spettacoli eseguiti da lui direttamente o da dipendenti della sua azienda, ovvero che, esclusa l'immissione e il transito sul territorio di altri paesi dell'Unione europea, ove nulla osti da parte degli stessi Paesi, siano direttamente destinati all'esportazione.

3. Le disposizioni del presente decreto non ostano all'adozione di misure di pubblica sicurezza idonee a rafforzare la prevenzione e la repressione del traffico e dell'impiego illecito di articoli pirotecnici.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) articolo pirotecnico: qualsiasi articolo contenente sostanze esplosive o una miscela esplosiva di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute;

b) immissione sul mercato: la prima messa a disposizione sul mercato comunitario di un prodotto in vista della sua distribuzione o della sua utilizzazione a titolo oneroso o gratuito; i fuochi d'artificio prodotti da un fabbricante per uso proprio e che siano stati riconosciuti da uno Stato membro sul suo territorio non sono considerati immessi sul mercato;

c) fuoco d'artificio: un articolo pirotecnico destinato a fini di svago;

d) articoli pirotecnici teatrali: articoli pirotecnici destinati ad esclusivo uso scenico, in interni o all'aperto, anche in film e produzioni televisive o per usi analoghi;

e) articoli pirotecnici per i veicoli: componenti di dispositivi di sicurezza dei veicoli contenenti sostanze pirotecniche utilizzati per attivare questi o altri dispositivi;

f) fabbricante: la persona fisica o giuridica che progetta o fabbrica un articolo pirotecnico che rientra nel campo di applicazione del presente decreto, o che lo fa progettare o fabbricare, in vista dell'immissione sul mercato con il proprio nome o marchio commerciale;

g) importatore: la persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che, nel corso della propria attività, compie la prima immissione sul mercato comunitario di un articolo pirotecnico originario di un Paese terzo;

h) distributore: la persona fisica o giuridica presente nella catena di fornitura che, nel corso della propria attività, mette a disposizione un articolo pirotecnico sul mercato;

i) norma armonizzata: una norma europea adottata da un organismo di normalizzazione europeo riconosciuto su mandato della Commissione secondo le procedure fissate dalla direttiva 98/48/CE e la conformità alla quale non è obbligatoria;

l) persona con conoscenze specialistiche: una persona abilitata secondo l'ordinamento vigente a manipolare o utilizzare fuochi d'artificio di categoria 4, articoli pirotecnici teatrali di categoria T2 o altri articoli pirotecnici di categoria P2, quali definiti all'articolo 3;

m) QEN - quantità equivalente netta: il quantitativo di materiale esplodente attivo presente in un articolo pirotecnico ed indicato nel certificato di conformità rilasciato da un organismo notificato.

Art. 3.

Classificazione

1. Gli articoli pirotecnici sono classificati in categorie dal fabbricante conformemente al loro tipo di utilizzazione, alla loro finalità e al livello di rischio potenziale, compreso il livello della loro rumorosità. Gli organismi notificati di cui all'articolo 7 confermano la classificazione in categorie secondo le procedure di valutazione di conformità di cui all'articolo 6.

2. Gli articoli pirotecnici sono classificati nelle seguenti categorie:

a) fuochi d'artificio:

1) categoria 1: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale estremamente basso e un livello di rumorosità trascurabile e che sono destinati ad essere utilizzati in spazi confinati, compresi i fuochi d'artificio destinati ad essere usati all'interno di edifici d'abitazione;

2) categoria 2: fuochi d'artificio che presentano un basso rischio potenziale, un basso livello di rumorosità e che sono destinati a essere usati al di fuori di edifici in spazi confinati;

3) categoria 3: fuochi d'artificio che presentano un rischio potenziale medio e che sono destinati ad essere usati al di fuori di edifici in grandi spazi aperti e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;

4) categoria 4: fuochi d'artificio professionali che presentano un rischio potenziale elevato e che sono destinati ad essere usati esclusivamente da «persone con conoscenze specialistiche» di cui all'articolo 4, comunemente noti quali «fuochi d'artificio professionali», e il cui livello di rumorosità non è nocivo per la salute umana;

b) articoli pirotecnici teatrali:

1) categoria T1: articoli pirotecnici per uso scenico, che presentano un rischio potenziale ridotto;

2) categoria T2: articoli pirotecnici professionali per uso scenico che sono destinati esclusivamente all'uso da parte di persone con conoscenze specialistiche;

c) altri articoli pirotecnici:

1) categoria P1: articoli pirotecnici diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che presentano un rischio potenziale ridotto;

2) categoria P2: articoli pirotecnici professionali diversi dai fuochi d'artificio e dagli articoli pirotecnici teatrali che sono destinati alla manipolazione o all'uso esclusivamente da parte di persone con conoscenze specialistiche.

Art. 4.

Autorizzazione delle persone con conoscenze specialistiche

1. Le autorizzazioni all'esercizio dell'attività di utilizzo, a qualsiasi titolo, degli articoli pirotecnici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), n. 4), lettera b), n. 2), e lettera c), n. 2), possono essere rilasciate solo ai soggetti in possesso delle abilitazioni di cui all'articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, che abbiano superato corsi di formazione nelle materie del settore della pirotecnica. Con decreto del Ministro dell'interno, da



adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di attuazione dei predetti corsi e, qualora vengano effettuati da una pubblica amministrazione, le relative tariffe quantificate in maniera da coprire i costi effettivi del servizio.

2. Con il regolamento di cui all'articolo 18, comma 1, sono rideterminate le abilitazioni di cui all'articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in relazione alle tipologie di prodotti esplosivi ed alle modalità del loro uso, nonché quelle relative al rilascio della licenza di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302.

3. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti per il rilascio delle autorizzazioni previste dal presente articolo.

Art. 5.

Limitazioni alla vendita di articoli pirotecnici

1. Gli articoli pirotecnici non sono venduti, né messi altrimenti a disposizione dei consumatori al di sotto dei seguenti limiti di età:

a) fuochi d'artificio della categoria 1 a privati che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno;

b) fuochi d'artificio della categoria 2 e articoli pirotecnici delle categorie T1 e P1 a privati che non siano maggiorenni e che non esibiscano un documento di identità in corso di validità;

c) fuochi d'artificio della categoria 3 a privati che non siano maggiorenni e che non siano muniti di nulla osta rilasciato dal questore ovvero di una licenza di porto d'armi;

d) fuochi d'artificio della categoria 4 e articoli pirotecnici delle categorie T2 e P2 a persone non autorizzate ai sensi dell'articolo 4.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 55, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, non si applicano agli articoli pirotecnici di cui al comma 1, lettere a) e b).

3. Per esigenze di ordine, sicurezza, soccorso pubblico e incolumità pubblica, ai minori degli anni 18 è vietata la vendita, la cessione a qualsiasi titolo o la consegna dei prodotti pirotecnici del tipo «petardo» che presentino una massa netta di materiale scoppiante attivo fino a grammi sei di polvere nera, o fino a grammi uno di miscela a base di nitrato e metallo, o fino a grammi 0,5 di miscela a base di perclorato e metallo, nonché articoli pirotecnici del tipo «razzo» con una massa attiva complessiva fino a grammi 35, con una carica lampo e di apertura, se presente, di non oltre 5 grammi di polvere nera o 2 grammi di miscela a base di nitrato e metallo, o 1 grammo di miscela a base di perclorato e metallo.

4. Gli articoli pirotecnici del tipo «razzo» con limiti superiori a quelli previsti al comma 3 e con una massa attiva complessiva fino a grammi 75, con una carica lampo e di apertura, se presente, di non oltre 10 grammi di polvere nera o 4 grammi di miscela a base di nitrato e metallo, o 2 grammi di miscela a base di perclorato e metallo, sono riservati ai maggiori di anni 18 in possesso del nulla osta del Questore o della licenza di porto d'armi.

5. I prodotti pirotecnici del tipo «petardo» con limiti superiori a quelli previsti dal comma 3 e del tipo «razzo» con limiti superiori a quanto previsto dal comma 4, sono destinati esclusivamente ad operatori professionali nell'ambito di spettacoli pirotecnici autorizzati.

Art. 6.

Marchatura CE

1. Gli articoli pirotecnici devono soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza previsti dall'allegato I.

2. Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera g), è vietato detenere, utilizzare, porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare articoli che sono privi della marchiatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformità di cui all'allegato II.

3. Le procedure di valutazione di conformità degli articoli pirotecnici sono:

a) per gli articoli pirotecnici prodotti in serie, l'esame «CE del tipo» effettuato con le modalità indicate nell'allegato II, modulo B), nonché la valutazione della conformità al tipo oggetto di tale esame, secondo una delle procedure, a scelta del fabbricante o dell'importatore da uno Stato non appartenente alla Unione europea, tra quelle indicate ai moduli C), D) e E) dell'allegato II, ovvero, per i soli fuochi di artificio di categoria 4, tra quelle indicate ai moduli C), D), E) ed H) dell'allegato II;

b) per gli articoli pirotecnici da realizzare in produzione unica, la verifica effettuata con le modalità indicate nell'allegato II, modulo G).


4. È fatto obbligo ai distributori di verificare che gli articoli pirotecnici resi disponibili sul mercato riportino, oltre alle etichettature previste dalle norme di pubblica sicurezza vigenti, le necessarie marchiature di conformità e siano accompagnati dai documenti richiesti. La presente disposizione non si applica ai titolari di licenza per la minuta vendita di prodotti esplosivi, di cui all'articolo 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché agli altri soggetti autorizzati alla vendita dei medesimi prodotti, ai sensi dell'articolo 98, quarto comma, del regolamento di esecuzione del predetto testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Art. 7.

Organismi notificati

1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, notifica alla Commissione dell'Unione europea e alle autorità competenti degli altri Stati membri gli organismi, di seguito denominati: «organismi notificati», autorizzati ad espletare le procedure di valutazione della conformità di cui al presente decreto, i compiti specifici per i quali ciascuno di essi è stato autorizzato, nonché il numero di identificazione attribuito dalla medesima Commissione.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, a centri e laboratori appartenenti ad amministrazioni dello Stato, ad istituti universitari o di ricerca o a privati, aventi i requisiti di cui all'allegato III. Il medesimo decreto autorizza ciascun or-



ganismo al rilascio dell'attestato di esame «CE del tipo» e all'espletamento di tutte o di alcune delle procedure di valutazione di cui all'allegato II, moduli B), C), D), E) ed F). La relativa istanza è presentata al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, corredata dalla documentazione comprovante l'avvenuto adempimento degli oneri di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni.

Art. 8.

Vigilanza sugli organismi notificati

1. Il Ministero dell'interno si avvale del comitato tecnico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, per vigilare sull'attività degli organismi notificati.

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il comitato, istituito presso il Ministero dell'interno, è presieduto da un prefetto ed è composto da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno del Dipartimento della pubblica sicurezza ed uno del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, da due rappresentanti del Ministero della difesa, da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e da tre esperti in materia di esplosivi, anche estranei alla pubblica amministrazione. I componenti appartenenti ad amministrazioni dello Stato sono designati dalle rispettive amministrazioni fra i funzionari o gli ufficiali di qualifica non superiore a dirigente superiore o grado corrispondente, ovvero a dirigente di seconda fascia.»;

b) al comma 3 le parole: «durano in carica cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «durano in carica tre anni».

3. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa e dello sviluppo economico, da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le conseguenti modificazioni al decreto adottato in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7.

4. Ai componenti del comitato non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

Art. 9.

Caratteristiche della marcatura CE

1. La marcatura CE di conformità deve corrispondere al modello previsto dall'allegato IV e deve essere apposta dal fabbricante in modo visibile, facilmente leggibile ed indelebile sugli articoli pirotecnici, o su una piastrina di identificazione fissata su di essi, o sulla confezione, avente caratteristiche tali da non poter essere riutilizzata.

2. Con le stesse modalità si provvede all'apposizione sugli articoli pirotecnici del contrassegno di identificazione dell'organismo notificato che ha autorizzato l'apposizione della marcatura CE.

3. È vietato apporre sugli articoli pirotecnici marchi o iscrizioni ingannevoli o comunque tali da ridurre la visibilità, la riconoscibilità e la leggibilità della marcatura CE di conformità e del contrassegno di identificazione dell'organismo notificato.

4. La violazione dei divieti di cui al comma 3 equivale alla mancata apposizione dei marchi e delle iscrizioni.

5. Il fabbricante oppure, se questi non è stabilito sul territorio della Comunità, l'importatore, deve conservare, per almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto, copia degli attestati di esame «CE del tipo», delle eventuali integrazioni e della relativa documentazione tecnica, nonché la documentazione relativa alle valutazioni di conformità superate, prescritta nell'allegato II.

6. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non siano stabiliti nell'Unione europea, l'obbligo di cui al comma 1 incombe su colui che importa gli articoli pirotecnici in vista di una loro utilizzazione o cessione a qualsiasi titolo nel territorio comunitario.

Art. 10.

Adempimenti procedurali


1. Alle procedure relative all'esame «CE del tipo» e alle procedure di valutazione di cui all'allegato II, a quelle finalizzate all'autorizzazione degli organismi notificati, alla vigilanza sugli stessi, nonché all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Art. 11.

Etichettatura degli articoli pirotecnici

1. I fabbricanti e, qualora essi non siano stabiliti nell'Unione europea, gli importatori devono assicurare che gli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli siano adeguatamente etichettati, in modo visibile, leggibile e indelebile, nella lingua italiana.

2. L'etichetta degli articoli pirotecnici deve riportare, in caratteri facilmente leggibili, almeno il nome e l'indirizzo del fabbricante o, qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, il nome del fabbricante, nonché il nome e l'indirizzo dell'importatore, il nome e il tipo dell'articolo, i limiti minimi d'età e le altre condizioni per la vendita stabilite dall'articolo 5, la categoria pertinente e le istruzioni per l'uso, l'anno di produzione per i fuochi d'artificio delle categorie 3 e 4, nonché, se del caso, la distanza minima di sicurezza. L'etichetta comprende la quantità equivalente netta (QEN) di materiale esplosivo attivo. Sull'artificio pirotecnico prodotto, importato o comunque detenuto sul territorio dello Stato, deve essere altresì presente, oltre alle classificazioni previste dalle leggi di pubblica sicurezza ed atte a consentire la sicurezza dei depositi di prodotti esplodenti, l'indicazione del numero di registrazione attribuito al prodotto dall'organismo notificato, nonché degli estremi della presa d'atto ministeriale che attesta che l'importatore o il distributore, diverso dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, secondo periodo, ha validamente depositato presso il Ministero dell'interno copia della certificazione «CE del tipo» relativa al prodotto pirotecnico e l'ulteriore documentazione tecnica descrittiva delle caratteristiche costruttive dello stesso ai fini delle verifiche di cui all'articolo 14, comma 2.



3. I fuochi d'artificio sono inoltre corredati delle seguenti informazioni minime:

a) categoria 1: se del caso, «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima di sicurezza;

b) categoria 2: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e, se del caso, indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;

c) categoria 3: «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza;

d) categoria 4: «può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche» e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.

4. Gli articoli pirotecnici teatrali sono inoltre corredati delle seguenti informazioni minime:

a) categoria T1: se del caso «da usarsi soltanto in spazi aperti» e indicazione della distanza minima di sicurezza;

b) categoria T2: «può essere usato esclusivamente da persone con conoscenze specialistiche e indicazione della distanza minima o delle distanze minime di sicurezza.

5. Se l'articolo pirotecnico non presenta uno spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui ai commi da 2 a 4 le informazioni sono riportate sulla confezione minima di vendita.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli articoli pirotecnici esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni per la commercializzazione di articoli pirotecnici, oppure fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova. A tali articoli pirotecnici è apposta, a cura del fabbricante o dell'importatore, un'etichetta recante il nome e l'indirizzo del fabbricante o dell'importatore, nonché la denominazione e la data della fiera campionaria, della mostra o della dimostrazione e la non conformità e non disponibilità alla vendita degli articoli o ai fini diversi da quelli di ricerca, sviluppo e prova. Gli articoli esposti in fiere campionarie, mostre e dimostrazioni devono, in ogni caso, essere riconosciuti e classificati ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, se destinati ad essere utilizzati in tali contesti a scopo dimostrativo.

Art. 12.

Etichettatura di articoli pirotecnici per i veicoli

1. L'etichetta degli articoli pirotecnici per i veicoli riporta il nome del fabbricante o, qualora il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, il nome dell'importatore, il nome e il tipo dell'articolo e le istruzioni in materia di sicurezza.

2. Se l'articolo non presenta spazio sufficiente per soddisfare i requisiti di etichettatura di cui al comma 1, le informazioni richieste sono apposte sulla confezione.

3. Agli utilizzatori professionali è fornita, nella lingua da loro richiesta, una scheda con i dati di sicurezza compilata in conformità all'allegato al decreto del Ministro della salute in data 7 settembre 2002, di recepimento della direttiva 2001/58/CE, riguardante le modalità dell'informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 252 del 26 ottobre 2002.

4. La scheda di cui al comma 3 con i dati di sicurezza può essere trasmessa su carta o per via elettronica, purché il destinatario disponga dei mezzi necessari per accedervi.

5. Ai fini della sicurezza sui depositi, l'etichetta di cui al comma 2 è anche apposta sulla confezione esterna costituente l'imballaggio degli articoli pirotecnici per autoveicoli, integrata dagli estremi della presa d'atto o del decreto ministeriale di iscrizione nell'allegato A al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli articoli pirotecnici per i veicoli, fabbricati a fini di ricerca, sviluppo e prova e che non siano conformi alle disposizioni del presente decreto, solo quando sugli stessi articoli pirotecnici sia chiaramente indicato la loro non conformità e non disponibilità a fini diversi da ricerca, sviluppo e prova.

Art. 13.

Identificazione univoca e sistema informatico di raccolta dati

1. I fabbricanti e gli importatori di articoli pirotecnici procedono alla identificazione univoca ove possibile dei singoli articoli pirotecnici e comunque di ogni confezione elementare.

2. Il fabbricante, l'importatore ed il distributore, diverso dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 4, secondo periodo, sono tenuti ad utilizzare il sistema informatico di gestione delle procedure previste dal Ministero dell'interno di raccolta dei dati relativi agli articoli pirotecnici, che consente la loro identificazione univoca e la loro tracciabilità.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati gli elementi caratteristici e le modalità dell'identificazione univoca di cui al comma 1 e sono disciplinate le modalità di funzionamento e di utilizzazione del sistema informatico di raccolta dei dati di cui al comma 2, nonché la tenuta del registro di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, anche in modalità informatizzata, relativo a tutte le movimentazioni di articoli pirotecnici.


Art. 14.

Sorveglianza del mercato

1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza con il concorso del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno controlla che gli articoli pirotecnici immessi sul mercato siano sicuri, adeguatamente immagazzinati e usati ai fini cui sono destinati.

2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza, sentito il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno, anche avvalendosi della collaborazione, che non può essere rifiutata, di altre istituzioni, enti e strutture pubbliche, attua la sorveglianza sul mercato mediante misure tese a:

a) effettuare periodiche ispezioni all'ingresso del territorio nazionale, nonché nei luoghi di fabbricazione, di deposito e di vendita;



b) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendo processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati;

c) ritirare dal mercato, a seguito di accertamenti, gli articoli che pur recando la marcatura CE corredati della dichiarazione di conformità CE, e usati conformemente allo scopo cui sono destinati, siano suscettibili di mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone;

d) ordinare e coordinare o, se del caso, organizzare con i fabbricanti, gli importatori o i distributori, il richiamo dal mercato degli articoli pirotecnici suscettibili di mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone, e la loro distruzione in condizioni di sicurezza. I costi relativi sono posti a carico dei fabbricanti, degli importatori o dei distributori.

Art. 15.

Disposizioni procedurali

1. Il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 14 che limita l'immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo, deve essere adeguatamente motivato, con l'indicazione dei termini e delle autorità competenti cui è possibile ricorrere e deve essere notificato entro sette giorni dall'adozione.

2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, per la salute, per la pubblica o privata incolumità, di cui all'articolo 16, prima dell'adozione delle misure di cui all'articolo 14, agli interessati deve essere consentito di partecipare alla fase del procedimento amministrativo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, ai sensi degli articoli 7, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241; in particolare, gli interessati possono presentare all'autorità competente osservazioni scritte e documenti.

3. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, ivi compresi gli aspetti di prevenzione incendi, relative alle fabbriche, ai depositi, al trasporto, agli esercizi di vendita e minuta vendita di prodotti esplosivi, di cui agli articoli 102, e seguenti, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

4. Il Ministero dell'interno provvede alla raccolta e all'aggiornamento periodico dei dati sugli incidenti connessi all'uso di articoli pirotecnici secondo i criteri stabiliti dalla Comunità europea. Tale raccolta rimane a disposizione di chiunque ne abbia interesse.

Art. 16.

Interventi d'urgenza e misure preventive

1. Oltre quanto stabilito dagli articoli 39 e 40 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica, il prefetto competente per territorio può, con ordinanza motivata, sospendere i trasferimenti di articoli pirotecnici od imporre particolari prescrizioni per prevenire la produzione, detenzione o l'uso illecito di detto materiale.

2. Il Ministro dell'interno può, in qualsiasi momento, disporre, senza alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato, la sospensione della fabbricazione, il divieto di vendita o cessione a qualsiasi titolo, nonché la conse-

gna per essere custoditi in depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o militare, degli articoli pirotecnici che, pur muniti della marcatura CE di conformità ed impiegati conformemente alla loro destinazione, risultino, comunque pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, per la salute, per la pubblica o privata incolumità o per l'ambiente.

Art. 17.

Disciplina sanzionatoria

1. L'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dal seguente:

«Art. 53. — 1. È vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare, immettere sul mercato, importare, esportare, trasferire, o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplosivi che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministero dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica, ovvero che sono privi della marcatura CE e che non hanno superato la valutazione di conformità previsti dalle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie in materia di prodotti esplosivi.

2. Nel regolamento sono classificati nelle categorie e nei relativi gruppi, ai fini della sicurezza fisica dei depositi e dei locali di vendita, tutti i prodotti esplosivi secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.

3. L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie è disposta con provvedimento del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le violazioni di cui al comma 1 sono punite con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 100.000 euro.

5. La pena di cui al comma 4 si applica anche nei casi in cui le condotte di cui al comma 1 sono riferibili a prodotti oggettivamente difformi dai modelli depositati o altrimenti riconosciuti, anche se recanti la marcatura "CE del tipo" ovvero gli estremi del provvedimento di riconoscimento del Ministero dell'interno.»

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende fuochi artificiali o altri prodotti pirotecnici a minori di anni quattordici è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende o comunque consegna fuochi d'artificio della categoria 2 e articoli pirotecnici delle categorie T1 e P1 a minori di anni diciotto o fuochi d'artificio della categoria 3 in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero in violazione delle previste autorizzazioni di legge, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 20.000 euro a 200.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende o comunque consegna fuochi d'artificio della categoria 4 e articoli pirotecnici professionali delle categorie T2 e P2 a persone prive dell'abilitazione di cui all'articolo 4, ovvero in violazione degli obblighi di identificazione e di registrazione previsti o delle prescrizioni di cui alle licenze di polizia, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 30.000 euro a 300.000 euro.



5. Le licenze di polizia per la produzione, commercio, importazione ed esportazione, dei prodotti di cui al presente decreto non possono essere concesse, o se concesse, non possono essere rinnovate, al soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

6. Per le violazioni di cui al presente articolo, nei confronti dei titolari delle licenze di polizia di cui al comma 5, nonché dei titolari delle licenze di polizia per il trasporto, deposito, detenzione, impiego e smaltimento dei prodotti di cui al presente decreto, può essere disposta la sospensione dell'autorizzazione di polizia, ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Nelle ipotesi più gravi o in caso di recidiva, può essere, altresì, disposto il provvedimento di revoca.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'omissione totale dell'apposizione delle etichette regolamentari sui prodotti pirotecnici, comunque detenuti, di cui al presente decreto, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 200 euro a 700 euro per ciascun pezzo non etichettato.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione di cui al comma 6 si applica anche nei confronti di chiunque detiene, per la sua immissione sul mercato, un prodotto, ovvero, se previsto, la sua confezione minima di vendita, che non recano comunque:

a) la marcatura «CE del tipo» ovvero gli estremi del riconoscimento ai sensi dell'articolo 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) gli estremi del provvedimento di riconoscimento e la classificazione del Ministero dell'interno, ove previsti;

c) le complete istruzioni per l'uso, le avvertenze e le indicazioni per il trasporto in sicurezza, nonché la data di scadenza, se prevista, e l'anno di produzione, scritte in italiano, con caratteri chiari e facilmente leggibili;

d) le precise ed univoche indicazioni su elementi essenziali per l'individuazione del fabbricante, dell'importatore, del distributore e per tracciare il prodotto, compreso l'indicazione in grammi del QEN -- peso netto della massa attiva pirotecnica.

9. Nei confronti del soggetto che detiene, per l'immissione nel mercato, un prodotto sul quale nell'etichetta sono state omesse, anche parzialmente, indicazioni previste dalla vigente normativa, diverse da quelle di cui al comma 7, si applica la sanzione amministrativa da 20 euro a 60 euro per ciascun pezzo parzialmente etichettato.

10. Oltre a quanto previsto dall'articolo 14 sulla sorveglianza del mercato, il Ministero dell'interno può sempre disporre, con oneri interamente a carico dei produttori, importatori e distributori responsabili, il ritiro di quei prodotti che, presentando un'etichettatura non conforme, possano costituire un rischio concreto per la salute e l'incolumità pubblica, con particolare riguardo per quelle dei minori.

11. Nei casi di cui al comma 9, il Ministro dell'interno può, altresì, anche in via alternativa, ordinare ai produttori, importatori e distributori di compiere, con oneri interamente a loro carico, mirate campagne d'informazione a favore dei professionisti, dei consumatori e dei minori.

Art. 18.

Disposizioni transitorie e finali

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze, della difesa, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un regolamento recante, in particolare, l'adeguamento delle disposizioni regolamentari vigenti applicate alle categorie degli articoli pirotecnici ai fini del deposito, alle categorie a rischio, alle definizioni e ai criteri di classificazione degli articoli pirotecnici previsti dal presente decreto, con le conseguenti modifiche e abrogazioni delle disposizioni del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

2. Ai fini della corretta applicazione delle disposizioni vigenti in materia di fabbricazione, deposito, vendita, trasporto, acquisto, detenzione, impiego, esportazione e importazione degli articoli pirotecnici, con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le corrispondenze tra le categorie previste dall'articolo 3 e le categorie per la classificazione degli articoli pirotecnici previste dall'articolo 82 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, ivi compresi i prodotti riconosciuti ma non classificati ai sensi del decreto del Ministro dell'interno in data 4 aprile 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 10 maggio 1973, ai fini della sicurezza dei depositi.


3. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 2, si continuano ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ai fini della cessione e vendita degli articoli pirotecnici.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, sono aggiornate le vigenti disposizioni in materia di prevenzione dei disastri, degli infortuni e degli incendi relativi alle fabbriche, ai depositi, all'importazione, esportazione, trasferimento intracomunitario, nonché quelle sugli esercizi di vendita dei prodotti esplosivi di cui al presente decreto.

5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le modalità di raccolta, di smaltimento e di distruzione dei prodotti esplosivi e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso, prevedendo anche una disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei prodotti scaduti.

6. Le disposizioni del presente decreto si applicano dal 4 luglio 2010 per i fuochi d'artificio delle categorie 1, 2 e 3 e dal 4 luglio 2013 per gli altri articoli pirotecnici, per i fuochi d'artificio della categoria 4 e per gli articoli pirotecnici teatrali.

7. Le autorizzazioni concesse antecedentemente al 4 luglio 2010 per gli articoli pirotecnici rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, riconosciuti e classi-



ficati ai sensi dell'articolo 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ivi compresi i prodotti riconosciuti ma non classificati ai sensi del decreto del Ministro dell'interno in data 4 aprile 1973, continuano ad essere valide sul territorio dello Stato fino alla loro data di scadenza, se prevista, o fino al 3 luglio 2017, a seconda di quale dei due termini è il più breve, anche ai fini dello smaltimento.

8. In deroga a quanto previsto dal comma 7, le autorizzazioni relative agli articoli pirotecnici per i veicoli continuano ad essere valide fino alla loro scadenza.

9. Decorsi i termini di cui ai commi 6 e 7, decadono i provvedimenti di riconoscimento e classificazione, ai sensi dell'articolo 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dei manufatti di qualunque categoria e gruppo, nonché i provvedimenti dei prodotti riconosciuti ma non classificati, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 1973.

Art. 19.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'applicazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° luglio 2010.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 aprile 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

RONCHI, *Ministro per le politiche europee*

MARONI, *Ministro dell'interno*

LA RUSSA, *Ministro della difesa*

SCAJOLA, *Ministro dello sviluppo economico*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

ALFANO, *Ministro della giustizia*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, il Guardasigilli: ALFANO

ALLEGATO I

(di cui all'articolo 6, comma 1)

REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA

1) Ogni articolo pirotecnico deve presentare caratteristiche di funzionamento conformi a quelle indicate dal fabbricante all'organismo notificato per assicurare il livello massimo di sicurezza e di affidabilità.

2) Ogni articolo pirotecnico deve essere progettato e fabbricato in modo da assicurarne uno smaltimento sicuro mediante un processo adeguato che comporti ripercussioni minime sull'ambiente.

3) Ogni articolo pirotecnico deve funzionare correttamente quando usato ai fini cui è destinato.

Ogni articolo pirotecnico deve essere testato in condizioni affini a quelle reali. Ove ciò non sia possibile in laboratorio, le prove devono essere effettuate alle condizioni nelle quali l'articolo pirotecnico è destinato ad essere usato.

Si devono esaminare o testare le seguenti informazioni e caratteristiche, ove opportuno:

a) progettazione, produzione e caratteristiche, compresa la composizione chimica dettagliata (massa e percentuale di sostanze utilizzate), nonché dimensioni;

b) stabilità fisica e chimica dell'articolo pirotecnico in tutte le condizioni ambientali normali prevedibili;

c) sensibilità a condizioni di manipolazione e trasporto normali e prevedibili;

d) compatibilità di tutti i componenti in relazione alla loro stabilità chimica;

e) resistenza dell'articolo pirotecnico all'effetto dell'acqua, qualora questo sia destinato ad essere usato nell'umido o nel bagnato e qualora la sua sicurezza o affidabilità possano essere pregiudicate dall'acqua;

f) resistenza alle temperature basse e alte, qualora l'articolo pirotecnico sia destinato ad essere conservato o usato a tali temperature e la sua sicurezza o affidabilità possano essere pregiudicate dal raffreddamento o dal riscaldamento di un componente o dell'articolo pirotecnico nel suo insieme;

g) caratteristiche di sicurezza volte a prevenire l'innescio o l'accensione intempestivi o involontari;

h) adeguate istruzioni e, ove necessario, marcature in relazione alla manipolazione in condizioni di sicurezza, all'immagazzinamento, all'uso (comprese le distanze di sicurezza) e allo smaltimento scritte nella lingua italiana;

i) la capacità dell'articolo pirotecnico, della sua confezione o di altri componenti di resistere al deterioramento in condizioni di immagazzinamento normali e prevedibili;

l) l'indicazione di tutti i dispositivi e accessori necessari e istruzioni per l'uso al fine di assicurare un funzionamento sicuro dell'articolo pirotecnico.

Durante il trasporto e in condizioni normali di manipolazione, ove non altrimenti indicato nelle istruzioni fornite dal fabbricante, gli articoli pirotecnici devono contenere la composizione pirotecnica.



4) Gli articoli pirotecnici non devono contenere:

- a) esplosivi commerciali, ad eccezione di polvere nera o miscele ad effetto di lampo;
- b) esplosivi militari.

5) I diversi gruppi di articoli pirotecnici devono soddisfare almeno i seguenti requisiti.

A. Fuochi d'artificio

1) Il fabbricante classifica i fuochi d'artificio secondo diverse categorie conformemente all'art. 3 sulla base del contenuto esplosivo netto, delle distanze di sicurezza, del livello sonoro o di fattori affini. La categoria è chiaramente indicata sull'etichetta:

a) i fuochi d'artificio della categoria 1 soddisfano le seguenti condizioni:

i) la distanza di sicurezza è pari ad almeno 1 m. Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza può essere inferiore;

ii) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza;

iii) la categoria 1 non comprende artifici ad effetto di scoppio, batterie per artifici ad effetto di scoppio, artifici ad effetto di scoppio e lampo e batterie di artifici ad effetto di scoppio e lampo;

iiii) i petardini da ballo della categoria 1 non contengono più di 2,5 mg di fulminato d'argento;

b) i fuochi d'artificio della categoria 2 soddisfano le seguenti condizioni:

i) la distanza di sicurezza è pari ad almeno 8 m. Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza può essere inferiore;

ii) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza;

c) i fuochi d'artificio della categoria 3 soddisfano le seguenti condizioni:

i) la distanza di sicurezza è pari ad almeno 15 m. Tuttavia, se del caso, la distanza di sicurezza può essere inferiore;

ii) il livello sonoro massimo non supera i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro equivalente misurato con un altro metodo appropriato, alla distanza di sicurezza.

2) I fuochi d'artificio possono contenere esclusivamente materiali costruttivi che riducono al minimo il rischio che i frammenti possono comportare per la salute, i beni materiali e l'ambiente.

3) Il metodo di accensione deve essere chiaramente visibile o deve essere indicato sull'etichetta o nelle istruzioni.

4) I fuochi d'artificio non devono avere una traiettoria ematica e imprevedibile.

5) I fuochi d'artificio di categoria 1, 2 e 3 devono essere protetti contro l'accensione involontaria mediante una copertura protettiva, mediante la confezione o grazie alle caratteristiche di produzione dell'articolo stesso. I fuochi d'artificio di categoria 4 devono essere protetti contro l'accensione involontaria con i metodi indicati dal fabbricante.

B. Altri articoli pirotecnici

1) Gli articoli pirotecnici devono essere progettati in modo tale da ridurre al minimo i rischi per la salute, i beni materiali e l'ambiente durante il loro uso normale.

2) Il metodo di accensione deve essere chiaramente visibile o deve essere indicato sull'etichetta o nelle istruzioni.

3) L'articolo pirotecnico deve essere progettato in modo tale da ridurre al minimo i rischi per la salute, i beni materiali e l'ambiente derivanti da frammenti allorché innescato involontariamente.

4) Se del caso l'articolo pirotecnico deve funzionare adeguatamente fino alla data di scadenza indicata dal fabbricante.

C. Dispositivi d'accensione

1) I dispositivi d'accensione devono avere un innesco affidabile e disporre di una sufficiente capacità d'innesco in tutte le condizioni d'uso normali e prevedibili.

2) I dispositivi d'accensione devono essere protetti contro scariche elettrostatiche in condizioni normali e prevedibili d'immagazzinamento e d'uso.

3) I dispositivi elettrici di accensione devono essere protetti contro i campi elettromagnetici in condizioni normali e prevedibili d'immagazzinamento e d'uso.

4) La copertura delle micce deve avere un'adeguata resistenza meccanica e proteggere adeguatamente il contenuto esplosivo allorché esposta a uno stress meccanico normale e prevedibile.

5) I parametri relativi ai tempi di combustione delle micce devono essere forniti assieme all'articolo.

6) Le caratteristiche elettriche (ad esempio corrente di non accensione, resistenza, ecc.) dei dispositivi elettrici di accensione devono essere fornite assieme all'articolo.

7) I cavi dei dispositivi elettrici di accensione devono avere un isolamento sufficiente e possedere una resistenza meccanica sufficiente, aspetto questo in cui rientra anche la solidità della connessione al dispositivo d'ignizione, tenuto conto dell'impiego previsto.

ALLEGATO II

(di cui all'articolo 6, comma 2)

PROCEDURE DI VERIFICA DELLA CONFORMITÀ


B: Esame CE del tipo

1. Il presente modulo descrive la parte della procedura in base alla quale un organismo notificato accerta e attesta che un campione, rappresentativo della produzione in questione, soddisfa le pertinenti disposizioni del presente decreto.

2. La domanda di esame CE del tipo dev'essere presentata dal fabbricante a un organismo notificato di sua scelta.

La domanda comprende:

- a) il nome e l'indirizzo del fabbricante;



b) una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo notificato;

c) la documentazione tecnica quale descritta del punto 3.

Il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un campione rappresentativo della produzione in questione (di seguito «tipo»). L'organismo notificato può chiedere ulteriori campioni se necessari per effettuare il programma di prove.

3. La documentazione tecnica deve consentire di verificare la conformità dell'articolo alle disposizioni della direttiva. La documentazione, nella misura in cui ciò è pertinente ai fini della valutazione, concerne la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento dell'articolo e contiene, nella misura in cui ciò è pertinente per la valutazione:

a) una descrizione generale del tipo;

b) i disegni di progettazione e di fabbricazione nonché gli schemi di componenti, sottounità, circuiti, ecc.;

c) le descrizioni e spiegazioni necessarie per la comprensione dei disegni e degli schemi e del funzionamento dell'articolo;

d) un elenco delle norme armonizzate, applicate in tutto o in parte, e descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto laddove non si siano applicate le norme armonizzate;

e) i risultati di calcoli di progetto, di esami, ecc.;

f) le relazioni sulle prove.

4. L'organismo notificato:

a) esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato conformemente a tale documentazione e identifica gli elementi che sono stati progettati conformemente alle disposizioni pertinenti delle norme armonizzate, nonché i componenti che sono stati progettati senza applicare le disposizioni pertinenti di dette norme armonizzate;

b) esegue o fa eseguire gli opportuni esami e le prove necessarie per accertare se, ove non si siano applicate le norme armonizzate, le soluzioni adottate dal fabbricante soddisfino i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto;

c) esegue o fa eseguire gli opportuni esami e le prove necessarie per verificare se, ove il fabbricante abbia scelto di applicare le pertinenti norme armonizzate, queste siano state applicate;

d) concorda con il richiedente il luogo in cui si dovranno effettuare gli esami e le prove necessarie.

5. Se il tipo risulta conforme alle pertinenti disposizioni del presente decreto l'organismo notificato deve rilasciare al richiedente un attestato di certificazione CE. L'attestato deve riportare il nome e l'indirizzo del fabbricante, il risultato dell'esame e i dati necessari per l'identificazione del tipo approvato.

All'attestato dev'essere allegato un elenco delle parti pertinenti della documentazione tecnica e copia di tale elenco è conservata dall'organismo notificato.

L'organismo notificato che rifiuta di rilasciare al fabbricante un attestato di certificazione CE deve fornire una motivazione dettagliata del rifiuto.

Deve essere prevista una procedura di ricorso.

6. Il richiedente deve informare l'organismo notificato che detiene la documentazione tecnica relativa all'attestato di certificazione CE di tutte le modifiche all'articolo approvato, le quali devono ricevere un'ulteriore approvazione, qualora possano influire sulla conformità ai requisiti essenziali o sulle condizioni d'impiego prescritte dell'articolo. Questa nuova approvazione dev'essere rilasciata sotto forma di un complemento dell'attestato originale di certificazione CE.

7. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni utili riguardanti gli attestati di certificazione CE e i complementi da esso rilasciati o revocati.

8. Gli altri organismi notificati possono ottenere copia degli attestati di certificazione CE o dei loro complementi.

Gli allegati degli attestati sono tenuti a disposizione degli altri organismi notificati.

9. Il fabbricante conserva, insieme alla documentazione tecnica, copia degli attestati di certificazione CE e dei loro complementi per un periodo di almeno 10 anni dall'ultima data di fabbricazione dell'articolo in questione.

Nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato.

C: Conformità al tipo

1. Il presente modulo descrive la parte della procedura in cui il fabbricante si accerta e dichiara che gli articoli pirotecnici in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di certificazione CE e soddisfano i requisiti del presente decreto ad essi applicabili. Il fabbricante appone la marcatura CE a ciascun articolo pirotecnico e redige una dichiarazione di conformità.

2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione assicuri la conformità del prodotto al tipo oggetto dell'attestato di certificazione CE e ai requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto.

3. Il fabbricante conserva copia della dichiarazione di conformità per almeno 10 anni dall'ultima data di fabbricazione dell'articolo in questione.

Nel caso in cui il fabbricante non sia stabilito nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato.

4. Un organismo notificato prescelto dal fabbricante effettua o fa effettuare controlli sull'articolo a intervalli casuali. Si esamina un campione adeguato degli articoli finiti, prelevato in loco dall'organismo notificato, e si devono effettuare le prove appropriate indicate nella norma armonizzata applicabile o prove equivalenti per controllare la conformità dell'articolo ai requisiti pertinenti del presente decreto. Nel caso in cui uno o più campioni degli articoli esaminati non risultino conformi, l'organismo notificato adotta provvedimenti appropriati.



Sotto la responsabilità dell'organismo notificato il fabbricante appone il numero d'identificazione dell'organismo durante il processo di fabbricazione.

D: Garanzia della qualità di produzione

1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che gli articoli pirotecnici in questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di certificazione CE e soddisfano i requisiti del presente decreto. Il fabbricante deve apporre la marcatura CE a ciascun articolo e redigere una dichiarazione scritta di conformità. La marcatura CE dev'essere accompagnata dal numero d'identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.

2. Il fabbricante deve applicare un sistema approvato di qualità della produzione, esegue l'ispezione e le prove del prodotto finito secondo quanto specificato nel punto 3. Egli è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. Sistema di qualità

3.1. Il fabbricante deve presentare una domanda di valutazione del suo sistema di qualità ad un organismo notificato di sua scelta per gli articoli pirotecnici in questione.

La domanda contiene:

- a) tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di articoli pirotecnici contemplati;
- b) la documentazione relativa al sistema di qualità;
- c) la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di certificazione CE.

3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità degli articoli pirotecnici al tipo descritto nell'attestato di certificazione CE e ai requisiti del presente decreto che ad essi si applicano.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.

Detta documentazione include in particolare un'adeguata descrizione:

- a) degli obiettivi di qualità della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità degli articoli pirotecnici;
- b) dei processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e della garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici che saranno applicati;
- c) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con l'indicazione della frequenza con cui s'intende effettuarli;
- d) dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato;
- e) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la richiesta qualità degli articoli pirotecnici e se il sistema di qualità funziona efficacemente.

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto

3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di qualità che attuano le corrispondenti norme armonizzate. Almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione della tecnologia del prodotto in questione. La procedura di verifica deve comprendere una visita ispettiva agli impianti del fabbricante.

La decisione relativa all'ispezione, debitamente motivata, viene notificata al fabbricante. Essa deve contenere le conclusioni del controllo.

3.4. Il fabbricante s'impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante tiene costantemente informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sugli adattamenti che intende apportare al sistema di qualità.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.

La decisione relativa all'ispezione, debitamente motivata, viene notificata al fabbricante. Essa deve contenere le conclusioni del controllo.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato.

4.1. Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

- a) la documentazione relativa al sistema di qualità;
- b) i registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato.

4.3. L'organismo notificato svolge regolari controlli intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi.

4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso fornisce al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

5. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione dell'articolo, tiene a disposizione delle autorità nazionali:

- a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera b);
- b) gli adattamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;
- c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, quarto comma e ai punti 4.3 e 4.4.

6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni pertinenti riguardanti le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o revocate.



E: Garanzia di qualità del prodotto

1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che gli articoli pirotecnici sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di certificazione CE. Il fabbricante appone la marcatura CE su ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata da un numero d'identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.

2. Il fabbricante applica un sistema di qualità approvato per l'ispezione e le prove degli articoli pirotecnici finiti come indicato nel punto 3. Egli è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. Sistema di qualità

3.1. Il fabbricante deve presentare una domanda di verifica del sistema di qualità degli articoli pirotecnici a un organismo notificato di sua scelta.

La domanda contiene:

- a) tutte le pertinenti informazioni sulla categoria di articoli pirotecnici completati;
- b) la documentazione relativa al sistema di qualità;
- c) la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e copia dell'attestato di certificazione CE.

3.2. In base al sistema di qualità, ogni articolo pirotecnico dev'essere esaminato e prove appropriate, come stabilito nella norma o nelle norme armonizzate pertinenti o prove equivalenti, sono eseguite per assicurare la conformità dell'articolo ai requisiti pertinenti fissati del presente decreto.

Tutti i criteri, i requisiti, le disposizioni adottate dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.

Detta documentazione include in particolare un'adeguata descrizione:

- a) degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità dei prodotti;
- b) degli esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione;
- c) dei mezzi per controllare l'efficacia di funzionamento del sistema di qualità;
- d) dei registri riguardanti la qualità, come relazioni ispettive e dati sulle prove, e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato.

3.3. L'organismo notificato verifica il sistema di qualità per determinare se soddisfi i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di qualità che attuano la corrispondente norma armonizzata.

Nel gruppo incaricato del controllo deve essere presente un esperto nella tecnologia del prodotto interessato. La procedura di verifica deve comprendere una visita degli impianti del fabbricante.

La decisione relativa all'ispezione, debitamente motivata, viene notificata al fabbricante. Essa deve contenere le conclusioni del controllo.

3.4. Il fabbricante s'impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante tiene costantemente informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sugli adattamenti che intende apportare al sistema di qualità.

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.

La decisione, debitamente motivata, viene notificata al fabbricante. Essa deve contenere le conclusioni del controllo.

4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato

4.1. Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

- a) la documentazione relativa al sistema di qualità;
- b) la documentazione tecnica;
- c) i registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature e le relazioni sulle qualifiche del personale interessato.

4.3. L'organismo notificato svolge regolari controlli intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi.

4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso fornisce al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

5. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione dell'articolo, tiene a disposizione delle autorità nazionali:

- a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera b);
- b) la documentazione relativa alle modifiche di cui al punto 3.4, secondo comma;
- c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo paragrafo e ai punti 4.3 e 4.4.

6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni pertinenti riguardanti le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o revocate.



G: Verifica dell'esemplare unico

1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante accerta e dichiara che l'articolo pirotecnico cui è stato rilasciato l'attestato di cui alla lettera B è conforme ai requisiti pertinenti del presente decreto. Il fabbricante appone la marcatura CE sull'articolo e redige una dichiarazione di conformità.

2. L'organismo notificato esamina l'articolo pirotecnico e procede alle opportune prove in conformità della norma armonizzata o delle norme armonizzate pertinenti o prove equivalenti, per verificarne la conformità dell'articolo ai pertinenti requisiti del presente decreto.

L'organismo notificato appone o fa apporre il suo numero d'identificazione sull'articolo pirotecnico approvato e redige un attestato di conformità inerente alle prove effettuate.

3. Scopo della documentazione tecnica è consentire di valutare la conformità dell'articolo ai requisiti del presente decreto e di comprendere la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento dell'articolo pirotecnico.

La documentazione contiene, per quanto necessario ai fini della verifica:

- a) una descrizione generale del tipo;
- b) i disegni di progettazione e fabbricazione nonché schemi di componenti, sottoinsiemi e circuiti;
- c) le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere detti disegni di progettazione e fabbricazione, schemi di componenti, sottoinsiemi e circuiti e il funzionamento dell'articolo pirotecnico;
- d) un elenco delle norme armonizzate, applicate in tutto o in parte, e le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza del presente decreto, qualora non siano state applicate le norme armonizzate;
- e) i risultati dei calcoli di progettazione realizzati e degli esami effettuati;
- f) le relazioni sulle prove effettuate.

H: Garanzia totale di qualità

1. Il presente modulo descrive la procedura con cui il fabbricante che soddisfa gli obblighi di cui al punto 2 si accerta e dichiara che gli articoli in questione rispondono ai requisiti applicabili del presente decreto che ad essi si applicano. Il fabbricante o il suo importatore appongono la marcatura CE a ciascun articolo e redigono una dichiarazione scritta di conformità. La marcatura CE è accompagnata dal numero d'identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.

2. Il fabbricante applica un sistema approvato di qualità della progettazione, della produzione, esegue l'ispezione e le prove del prodotto finito, secondo quanto specificato al punto 3, ed è assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4.

3. Sistema di qualità

3.1. Il fabbricante presenta una domanda di verifica del suo sistema di qualità ad un organismo notificato.

La domanda deve contenere:

- a) tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di articoli pirotecnici contemplati;

- b) la documentazione relativa al sistema di qualità.

3.2. Il sistema di qualità deve garantire la conformità dell'articolo ai requisiti della presente direttiva che ad essi si applicano.

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono costituire una documentazione sistematica e ordinata sotto forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve consentire un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e registri riguardanti la qualità.

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:

- a) degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsabilità e dei poteri del personale direttivo in materia di progettazione e qualità dei prodotti;
- b) delle specifiche tecniche di produzione, comprese le norme applicabili e, qualora le norme armonizzate non siano state applicate integralmente, dei mezzi per garantire che siano stati rispettati i requisiti essenziali del presente decreto;
- c) delle tecniche di controllo e verifica dei risultati di sviluppo, dei processi e degli interventi sistematici per sviluppare prodotti rientranti nella categoria di prodotti in questione;
- d) dei processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità, dei processi e degli interventi sistematici applicati;
- e) degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui s'intende effettuarli;
- f) dei registri riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale interessato;
- g) dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare che sia ottenuta la qualità richiesta in materia di progettazione e di prodotti e se il sistema di qualità funziona efficacemente.

3.3. L'organismo notificato deve valutare il sistema di qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso deve presumere la conformità a tali requisiti per i sistemi di qualità che attuano le corrispondenti norme armonizzate.

Almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella verifica della tecnologia del prodotto in questione. La procedura di valutazione comprende una visita ai locali del fabbricante.

La decisione relativa all'ispezione, debitamente motivata, viene notificata al fabbricante. Essa deve contenere le conclusioni del controllo.

3.4. Il fabbricante deve impegnarsi a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.

Il fabbricante deve tenere costantemente informato l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità sugli aggiornamenti che intende apportare al sistema di qualità.

L'organismo notificato deve valutare le modifiche proposte e decidere se il sistema modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2 o se sia necessaria una nuova verifica.



La decisione, debitamente motivata, viene notificata al fabbricante. Essa deve contenere le conclusioni del controllo.

4. Sorveglianza CE sotto la responsabilità dell'organismo notificato.

4.1. Scopo della sorveglianza CE è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato.

4.2. Il fabbricante deve consentire all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di progettazione, fabbricazione, ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:

a) la documentazione relativa al sistema di qualità;

b) i registri riguardanti la qualità previsti dal sistema di qualità in materia di progettazione, come i risultati di analisi, calcoli, prove;

c) i registri riguardanti la qualità previsti dal sistema di qualità in materia di fabbricazione, come le relazioni ispettive e i dati sulle prove e sulle tarature e le relazioni sulle qualifiche del personale interessato.

4.3. L'organismo notificato deve svolgere regolari controlli intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante una relazione sui controlli stessi.

4.4. Inoltre, l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante, procedendo o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. L'organismo notificato deve fornire al fabbricante una relazione sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sulle stesse.

5. Il fabbricante, per almeno dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione dell'articolo, deve tenere a disposizione delle autorità nazionali:

a) la documentazione di cui al punto 3.1, lettera *b)*;

b) la documentazione relativa agli aggiornamenti di cui al punto 3.4, secondo comma;

c) le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui al punto 3.4, ultimo comma e ai punti 4.3 e 4.4.

6. Ogni organismo notificato deve comunicare agli altri organismi notificati le pertinenti informazioni riguardanti le approvazioni di sistemi di qualità rilasciate o revocate.

ALLEGATO III

(di cui all'articolo 7, comma 2)

CRITERI MINIMI CHE DEVONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE DAGLI STATI MEMBRI PER QUANTO CONCERNE GLI ORGANISMI RESPONSABILI DELLE VERIFICHE DI CONFORMITÀ.

1. L'organismo, il suo direttore e il personale preposto alle prove di verifica non possono essere né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore né l'importatore degli articoli pirotecnici da controllare, né il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire né direttamente né come mandatarî nella progettazione, produzione, commercializzazione, manutenzione o importazione di detti articoli. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo.

2. L'organismo e il suo personale eseguono le prove di verifica con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica e sono liberi da ogni pressione e istigazione, in particolare di ordine finanziario, che possano influenzare le loro decisioni o i risultati del loro controllo, in particolare quelli provenienti da persone o gruppi di persone interessate ai risultati delle verifiche.

3. L'organismo dispone del personale e possiede i mezzi necessari per svolgere adeguatamente i compiti tecnici e amministrativi connessi con l'esecuzione delle verifiche; esso ha anche accesso al materiale necessario per verifiche eccezionali.

4. Il personale preposto ai controlli possiede:

a) una buona formazione tecnica e professionale;

b) una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative alle prove che effettua e una sufficiente pratica di queste prove;

c) l'attitudine necessaria a redigere attestati, registrazioni e relazioni necessari per comprovare che le prove sono state effettuate.

5. Va garantita l'indipendenza del personale preposto al controllo. La retribuzione di ogni addetto non è in funzione del numero delle prove effettuate né dei risultati delle prove.

6. L'organismo sottoscrive un'assicurazione di responsabilità civile a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato in base al diritto nazionale oppure a meno che le prove non siano effettuate direttamente dallo Stato membro.

7. Il personale dell'organismo è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni tranne nei confronti delle autorità amministrative competenti.




ALLEGATO IV

(di cui all'articolo 9, comma 1)

MARCATURA DI CONFORMITÀ

La marcatura di conformità CE è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico che segue:



Se la marcatura è ridotta o ingrandita vanno rispettate le proporzioni indicate nel simbolo graduato di cui sopra.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE)

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La direttiva 2007/23/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 14 giugno 2007, n. L 154.

— Gli articoli 1, 2 e 29 della legge 7 luglio 2009, n. 88, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2009 S.O. n. 110/L, così recitano:

«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'art. 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.

6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art. 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'art. 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del termine previsto, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti a giustificazione del ritardo dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.


8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.»

«Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa). — 1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi II e IV, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative, secondo il principio della massima semplificazione dei procedimenti e delle modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni e dei servizi;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatti salvi i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie oggetto di delegificazione;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui



le infrazioni ledano o esponano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che esponano a pericolo o danneggiano l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che recano un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o esponano a pericolo interessi diversi da quelli indicati nei periodi precedenti. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate nella presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati nella presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Nelle materie di cui all'art. 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle regioni. Le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite con i provvedimenti adottati in attuazione della presente legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, entro i limiti previsti dalla legislazione vigente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione delle stesse;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h) quando non siano d'ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o che comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.»

«Art. 29 (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici). — 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all'immissione sul mercato di articoli pirotecnici, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi di cui agli articoli 1 e 2, anche i seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare, mediante sistemi informatizzati di trattamento dei dati e di gestione delle procedure, le domande ed i procedimenti per l'accertamento della conformità degli articoli pirotecnici ai requisiti di sicurezza della direttiva medesima e le ulteriori procedure per il riconoscimento dei prodotti pirotecnici destinati ad organismi diversi;

b) armonizzare le norme di recepimento con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, ivi compresi gli aspetti di prevenzione incendi, delle fabbriche, dei depositi, del trasporto, degli esercizi di vendita dei prodotti esplosivi;

c) assicurare la produzione, l'uso e lo smaltimento ecocompatibili dei prodotti esplosivi, compresi quelli pirotecnici per uso nautico, e dei rifiuti prodotti dall'accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, prevedendo una disciplina specifica per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti di tali prodotti e dei prodotti scaduti;

d) prevedere la procedura di etichettatura degli articoli pirotecnici, che consenta, nella intera filiera commerciale ed anche mediante l'adozione di codici alfanumerici, la corretta ed univoca individuazione dei prodotti esplosivi nel territorio nazionale, la migliore tracciabilità amministrativa degli stessi ed il rispetto dei principi in materia di tutela della salute ed incolumità pubblica;

e) prevedere specifiche licenze e modalità di etichettatura per i prodotti pirotecnici fabbricati ai fini di ricerca, sviluppo e prova;

f) prevedere ogni misura volta al rispetto delle esigenze di ordine e di sicurezza pubblica e di prevenzione incendi nell'acquisizione, detenzione ed uso degli articoli pirotecnici e ad escludere dal possesso di tali prodotti persone comunque ritenute pericolose;

g) determinare le attribuzioni e la composizione del comitato competente al controllo delle attività degli organismi notificati responsabili delle verifiche di conformità, assicurandone l'alta competenza e l'indipendenza dei componenti;

h) prevedere, per le infrazioni alle disposizioni della legislazione nazionale di attuazione della direttiva 2007/23/CE, l'introduzione di sanzioni, anche di natura penale, nei limiti di pena stabiliti per le contravvenzioni e per i delitti dalla legge 2 ottobre 1967, n. 895, e dalla legge 18 aprile 1975, n. 110, ferme le disposizioni penali vigenti in materia, a tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza pubblica, dell'incolumità delle persone e della protezione ambientale.

2. Dall'attuazione della delega di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ai componenti del comitato di cui al comma 1, lettera g), non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.»

— Il decreto legislativo 2 gennaio 1977, n. 7 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 28 gennaio 1977, n. 22.

— La legge 21 giugno 1986, n. 317 è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 luglio 1986, n. 151.

— Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1931, n. 146.

— Il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 è pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1940, n. 149.

— La direttiva 2003/105/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 13 gennaio 2004, n. L 7. Entrata in vigore il 2 febbraio 2004.

— La direttiva 2002/75/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 23 settembre 2002, n. L 254. Entrata in vigore il 23 settembre 2002.

— Il regolamento (CE) 1272/2008 è pubblicato nella G.U.U.E. 31 dicembre 2008, n. L 353.

— Il regolamento (CE) 765/2008 è pubblicato nella G.U.U.E. 13 agosto 2008, n. L 218.

— Il regolamento (CE) 1907/2006 è pubblicato nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 396.

Note all'art. 1:

— Il D.P.R. 6 ottobre 1999, n. 407 (Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 novembre 1999, n. 263, S.O.


— La direttiva 2009/48/CE direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli (Testo rilevante ai fini del SEE). Pubblicata nella G.U.U.E. 30 giugno 2009, n. L 170.

— Per il decreto legislativo 2 gennaio 1977, n. 7 si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8 (Attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 febbraio 2010, n. 33.

— L'art. 53 del testo unico del regio decreto n. 773/1931 così recita:

«Art. 53 (art. 52 testo unico 1926). — È vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi o spacci autorizzati, prodotti esplosivi che non siano



stati riconosciuti e classificati dal Ministro dell'interno, sentito il parere di una commissione tecnica, nonché oggetti esplosivi di cui al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, privi, in tutto o in parte, dei sistemi per garantire la completa identificazione e la tracciabilità, oltre che la sicurezza dei depositi, previsti dalla vigente normativa.

Nel regolamento saranno classificate tutte le materie esplosive, secondo la loro natura, composizione ed efficacia esplosiva.

L'iscrizione dei prodotti nelle singole categorie ha luogo con provvedimento, avente carattere definitivo, del Ministro dell'interno.»

Note all'art. 2:

— La direttiva n. 98/48/CE è pubblicata nella G.U.C.E. 5 agosto 1998, n. L 217.

Note all'art. 4:

— L'art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, così recita:

«Art. 101. — Chi chiede la licenza per fabbricare o accendere fuochi d'artificio deve ottenere un certificato di idoneità rilasciato dal prefetto su conforme parere della commissione tecnica prevista dall'art. 49 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria o chimica e l'altro in medicina.

L'aspirante deve dimostrare, mediante un esperimento pratico, la conoscenza delle sostanze impiegate nella preparazione dei fuochi artificiali e la tecnica della fabbricazione e dell'accensione dei fuochi.

Tiene luogo del certificato di cui al primo comma di questo articolo il certificato di idoneità rilasciato da un laboratorio pirotecnico governativo o da un centro militare di esperienze abilitato al rilascio di diplomi di artificieri.

Ai componenti della commissione è corrisposto, a carico dell'Amministrazione dell'interno, il gettone di presenza nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.

Gli interessati, all'atto della richiesta intesa ad ottenere la licenza di cui al primo comma, dovranno versare a favore dell'erario, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, la somma di L. 3000».

— L'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica del 19 marzo 1956, n. 302 così recita:

«Art. 27 (*Licenza per il mestiere del fochino*). — Le operazioni di:

a) disgelamento delle dinamiti;

b) confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento dei fori da mina;

c) brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico;

d) eliminazione delle cariche inesplose;

devono essere effettuate esclusivamente da personale munito di speciale licenza, da rilasciarsi, su parere favorevole della Commissione tecnica provinciale per gli esplosivi, dal Prefetto previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi di idoneità da parte del richiedente all'esercizio del predetto mestiere.

La Commissione, di cui al comma precedente, è integrata da due ispettori del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria e uno in medicina.

La Commissione deve accertare nel candidato il possesso:

a) dei requisiti fisici indispensabili (vista, udito, funzionalità degli arti);

b) della capacità intellettuale e della cultura generale indispensabili;

c) delle cognizioni proprie del mestiere;

d) della conoscenza delle norme di sicurezza e di legge riguardanti l'impiego degli esplosivi nei lavori da mina.

Gli aspiranti alla licenza devono far pervenire alla Prefettura competente, una domanda in carta libera specificante l'oggetto della richiesta, le generalità del richiedente, il domicilio o recapito.

All'esame gli aspiranti devono esibire il libretto di lavoro e gli eventuali documenti del lavoro prestato.

A datare dal 1° luglio 1958 potranno essere incaricati delle mansioni indicate nel primo comma del presente articolo soltanto i fochini muniti di licenza.

Fino al 30 giugno 1960 i fochini che dimostrano di aver esercitato il mestiere ininterrottamente da tre anni, possono ottenere la licenza senza esame.»

Note all'art. 5:

— Il primo comma dell'art. 55 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 così recita:

«Art. 55 (*art. 54 testo unico 1926*). — Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplosivi di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono compiute. I rivenditori di materie esplosive devono altresì comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalità delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantità delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.»

Note all'art. 7:

— L'art. 47 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, così recita:

«Art. 47 (*art. 46 testo unico 1926*). — Senza licenza del Prefetto è vietato fabbricare, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e i prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplosivi.

È vietato altresì, senza licenza del Prefetto, tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.»

— Il quarto comma dell'art. 98 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, così recita:

«Non è richiesta la licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all'art. 47 della legge ed al capitolo VI dell'allegato B al presente regolamento per la detenzione e la vendita di manufatti della categoria 5), gruppo D e gruppo E, fino al quantitativo massimo di kg 25 netti di manufatti della categoria 5), gruppo D e fino al quantitativo massimo di kg 10 netti di manufatti della categoria 5), gruppo E, purché contenuti nelle loro confezioni originali.»

Note all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, come modificato dal presente decreto:


«Art. 4. — 1. Il Ministero dell'interno si avvale di un comitato tecnico per vigilare sull'attività degli organismi notificati.

2. Il comitato, istituito presso il Ministero dell'interno, è presieduto da un Prefetto ed è composto da due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno del Dipartimento della Pubblica sicurezza ed uno del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, da due rappresentanti del Ministero della difesa, da tre rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e da tre esperti in materia di esplosivi, anche estranei alla pubblica amministrazione. I componenti appartenenti ad amministrazioni dello Stato sono designati dalle rispettive amministrazioni fra i funzionari o gli ufficiali di qualifica non superiore a dirigente superiore o grado corrispondente, ovvero a dirigente di seconda fascia.

3. Il presidente e i componenti del comitato sono nominati con decreto del Ministro dell'interno, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati non più di una volta. Per ciascun componente effettivo è nominato un supplente. Le modalità di convocazione e di funzionamento del comitato sono stabilite con il regolamento di esecuzione di cui all'art. 14.

4. Salvi gli ulteriori adempimenti previsti per ciascuna procedura di valutazione della conformità, il comitato può richiedere ad ogni organismo notificato copia della documentazione relativa agli accertamenti eseguiti ed ogni ulteriore notizia o informazione occorrente.

5. Il comitato, nel riscontrare che l'organismo notificato non soddisfa più i requisiti richiesti o nell'accertare gravi irregolarità nello svolgimento delle procedure di valutazione di conformità degli esplosivi, ne informa il Ministro dell'interno, il quale provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al ritiro dell'autorizzazione a svolgere i compiti di organismo notificato e può disporre, con propria ordinanza, la sospensione immediata delle procedure di valutazione di conformità per le quali l'organismo era stato autorizzato. Del ritiro o della sospensione dell'autorizzazione viene data immediata notizia agli altri Stati membri ed alla Commissione dell'Unione europea.»



— L'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 così recita:

«Art. 17 (Regolamenti). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e)

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.»

— L'art. 14 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 così recita:

«Art. 14. — 1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, delle finanze, della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è adottato il regola-

mento di esecuzione, recante in particolare l'adeguamento delle disposizioni regolamentari vigenti alle categorie di rischio, alle definizioni e ai criteri di classificazione degli esplosivi previsti dalle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose.

2. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità di esecuzione delle verifiche tecniche e degli esami necessari all'accertamento, da parte degli organismi notificati, della sussistenza dei requisiti di sicurezza di cui all'allegato II.»

Note all'art. 10:

— L'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 febbraio 1996, n. 34, S.O. così recita:

«Art. 47 (Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate alla marcatura CE). — 1. Le spese relative alle procedure di certificazione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste dalla normativa comunitaria, nonché quelle conseguenti alle procedure di riesame delle istanze presentate per le stesse finalità, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nell'Unione europea.

2. Le spese relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di cui al comma 1 sono a carico dei richiedenti. Le spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a carico di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei prodotti. I controlli possono avvenire anche mediante l'esame a campione dei prodotti certificati.

3. I proventi derivanti dalle attività di cui al comma 1, se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, e dall'attività di cui al comma 2, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svolgimento delle attività di cui ai citati commi e per l'effettuazione dei controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle autorità competenti mediante l'acquisizione temporanea a titolo gratuito dei prodotti presso i produttori, i distributori ed i rivenditori.

4. Con uno o più decreti dei Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, almeno ogni due anni, le tariffe per le attività autorizzative di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 1 se effettuate da organi dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, nonché le modalità di riscossione delle tariffe stesse e dei proventi a copertura delle spese relative ai controlli di cui al comma 2. Con gli stessi decreti sono altresì determinate le modalità di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al personale dell'amministrazione centrale o periferica dello Stato addetto alle attività di cui ai medesimi commi 1 e 2, nonché le modalità per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restituzione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attribuiti dalla normativa vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

5. Con l'entrata in vigore dei decreti applicativi del presente articolo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emanate in attuazione di direttive comunitarie in materia di certificazione CE.


6. I decreti di cui al comma 4 sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di recepimento delle direttive che prevedono l'apposizione della marcatura CE; trascorso tale termine, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; le amministrazioni inadempienti sono tenute a fornire i dati di rispettiva competenza.»

Note all'art. 11:

— Per l'art. 53 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si vedano le note all'art. 1.

Note all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'allegato A al regio decreto del 6 maggio 1940, n. 635:




"Allegato A


| Numero di identificaz. | Denominazione della materia o dell'oggetto | Codice di Classificaz. | Classifica ex art. 82 Reg.to T.U.L.P.S. |
|------------------------|---|------------------------|---|
| 0004 | Picrato d'ammonio secco con meno del 10% massa di acqua | 1.1 D | II |
| 0005 | Munizioni con carica di scoppio | 1.1 F | I |
| 0006 | Munizioni con carica di scoppio [1] | 1.1 E | I |
| 0007 | Munizioni con carica di scoppio | 1.1 F | I |
| 0007 | Munizioni con carica di scoppio | 1.2 F | I |
| 0009 | Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione e propulsiva | 1.2 G | I |
| 0010 | Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione e propulsiva | 1.3 G | I |
| 0012 | Cartucce a proiettile inerte per armi o cartucce per armi di piccolo calibro | 1.4 S | V/A |
| 0014 | Cartucce a salve per armi o cartucce per armi di piccolo calibro [2] | 1.4 S | V/A-V/E |
| 0015 | Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione di espulsione o propulsiva | 1.2 G | I |
| 0016 | Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione o di espulsione o propulsiva | 1.3 G | I |
| 0018 | Munizioni lacrimogene con carica di dispersione di espulsione o propulsiva [3] | 1.2 G | I |
| 0019 | Munizioni lacrimogene con o senza carica di dispersione di espulsione o propulsiva | 1.3 G | I o IV |
| 0020 | Munizioni tossiche con carica di dispersione di espulsione o propulsiva [4] | 1.2 K | I |
| 0021 | Munizioni tossiche con o senza carica | 1.3 K | I |
| 0027 | Polvere nera in grani o polverino | 1.1 D | I |
| 0028 | Polvere nera compressa o polvere nera in compresse | 1.1 D | I |
| 0029 | Detonatori da mina non elettrici | 1.1 B | III |
| 0030 | Detonatori da mina elettrici | 1.1 B | III |
| 0033 | Bombe con carica di scoppio | 1.1 F | I |
| 0034 | Bomba con carica di scoppio | 1.1 D | I |
| 0035 | Bomba con carica di scoppio | 1.2 D | I |
| 0037 | Bombe foto illuminanti | 1.1 F | I |
| 0038 | Bombe foto illuminanti | 1.1 D | I |
| 0039 | Bombe foto illuminanti [5] | 1.2 G | I o IV |
| 0042 | Cariche di rinforzo senza detonatore | 1.1 D | II |
| 0043 | Cariche di dispersione | 1.1 D | II |
| 0044 | Capsule innescenti a percussione [6] | 1.4 S | V/E |
| 0048 | Cariche di demolizione | 1.1 D | II |
| 0049 | Cartucce illuminanti [7] | 1.1 G | I |
| 0050 | Cartucce illuminanti | 1.3 G | IV |
| 0054 | Cartucce da segnalazione | 1.3 G | IV |
| 0055 | Bossoli di cartucce vuoti con capsule innescenti | 1.4 S | V/E |
| 0056 | Cariche di profondità | 1.1 D | II |
| 0059 | Cariche cave senza detonatore per attività industriali | 1.1 D | II |
| 0060 | Cariche di collegamento esplosive | 1.1 D | II |
| 0065 | Miccia detonante flessibile | 1.1 D | II |
| 0066 | Miccia a combustione rapida | 1.1 G | II |
| 0070 | Dispositivi tagliatavi | 1.4 S | V/E |
| 0072 | Ciclotrimitilentrinitroammina (ciclonite, esogene, RDX, T4), umidificata con almeno il 15% (massa) di acqua | 1.1 D | II |
| 0073 | Detonatori per munizioni | 1.1 B | III |
| 0074 | Diazodinitrofenolo, umidificato con almeno il 40% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua) | 1.1 A | III |
| 0075 | Dinitrato di dietilenglicol desensibilizzato con almeno il 25% (massa) di flemmatizzante non volatile insolubile in acqua | 1.1 D | II |
| 0076 | Dinitrofenolo secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua | 1.1 D | II |
| 0077 | Dinitrofenolati dei metalli alcalini, secchi o umidificati con meno del 15% (massa) di acqua | 1.3 C | I |
| 0078 | Dinitroresorcinolo secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua | 1.1 D | II |
| 0079 | Esanitrodifenilammina (dipicrilammina, esile) | 1.1 D | II |
| 0081 | Esplosivo di tipo A | 1.1 D | II |
| 0082 | Esplosivo di tipo B | 1.1 D | II |
| 0083 | Esplosivo di tipo C | 1.1 D | II |
| 0084 | Esplosivo di tipo D | 1.1 D | II |
| 0092 | Dispositivi illuminanti di superficie | 1.3 G | IV |
| 0093 | Dispositivi illuminanti aerei | 1.3 G | IV |
| 0094 | Polvere illuminante | 1.1 G | IV |
| 0099 | Cariche esplosive di fratturazione per pozzi petroliferi senza detonatore | 1.1 D | II |
| 0101 | Miccia istantanea non detonante | 1.3 G | IV |
| 0102 | Miccia detonante ad involucro metallico | 1.2 D | II |
| 0103 | Miccia di accensione a rivestimento metallico | 1.4 G | V/B |
| 0104 | Miccia detonante a carica ridotta con rivestimento metallico | 1.4 D | II |
| 0105 | Miccia a lenta combustione, di sicurezza | 1.4 S | V/B |
| 0106 | Spolette detonanti | 1.1 B | III |
| 0107 | Spolette detonanti | 1.2 B | III |
| 0110 | Granate da esercitazione a mano o per fucile | 1.4 S | V/A |
| 0113 | Guani nitrosamminoguanilidene idrazina, umidificata con almeno il 30% (massa) di acqua | 1.1 A | III |
| 0114 | Guani nitrosamminoguanil-tetrazene (tetrazene), umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua) | 1.1 A | III |
| 0118 | Esolite (Esotolo) secca o umidificata con meno del 15% (massa) di Acqua | 1.1 D | II |
| 0121 | Accenditori | 1.1 G | IV |
| 0124 | Fucili per pozzi petroliferi, caricati, senza detonatore | 1.1 D | II |
| 0129 | Azoturo di piombo, umidificato con almeno il 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua) | 1.1 A | III |
| 0130 | Stifnato di piombo (trinitroresorcinato di piombo), umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua) | 1.1 A | III |
| 0131 | Accenditori per miccia di sicurezza | 1.4 S | V/B |
| 0132 | Sali metallici deflagranti di derivati nitrati aromatici, n.a.s. | 1.3 C | I |
| 0133 | Esanittrato di mannitolo (nitromannite) umidificato con almeno il 40% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua) | 1.1 D | II |
| 0135 | Fulminato di mercurio, umidificato con almeno il 30% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua) | 1.1 A | III |
| 0136 | Mine con carica di scoppio | 1.1 F | I |
| 0137 | Mine con carica di scoppio | 1.1 D | I |



| | | | |
|------|--|-------|----------|
| 0138 | Mine con carica di scoppio | 1.2 D | I |
| 0143 | Nitroglicerina desensibilizzata con almeno il 40% (massa) di flemmatizzante non volatile insolubile in acqua | 1.1 D | II |
| 0144 | Nitroglicerina in soluzione alcolica con più dell'1% ma al massimo il 10% di nitroglicerina | 1.1 D | II |
| 0146 | Nitroamido secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua | 1.1 D | II |
| 0147 | Nitrourea | 1.1 D | II |
| 0150 | Tetranitrato di pentaeritrite (tetranitrato di pentaeritrolo, pentrite, PETN) umidificato con almeno il 25% (massa) di acqua, o desensibilizzato con almeno il 15% (massa) di lemmatizzante | 1.1 D | II |
| 0151 | Pentolite secca o umidificata con meno del 15% (massa) di acqua | 1.1 D | II |
| 0153 | Trinitroanilina (picrammide) | 1.1 D | II |
| 0154 | Trinitrofenolo (acido picrico, melignite) secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua | 1.1 D | II |
| 0155 | Trinitroclorobenzene (cloruro di picrile) | 1.1 D | II |
| 0159 | Galletta umidificata con almeno il 25% (massa) di acqua | 1.3 C | I |
| 0160 | Polvere senza fumo | 1.1 C | I |
| 0161 | Polvere senza fumo | 1.3 C | I |
| 0167 | Proiettili con carica di scoppio | 1.1 F | I |
| 0168 | Proiettili con carica di scoppio [8] | 1.1 D | I |
| 0169 | Proiettili con carica di scoppio | 1.2 D | I |
| 0171 | Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva | 1.2 G | I |
| 0173 | Dispositivi di sgancio | 1.4 S | V/E |
| 0174 | Rivetti esplosivi | 1.4 S | V/E |
| 0180 | Razzi con carica di scoppio | 1.1 F | I |
| 0181 | Razzi con carica di scoppio | 1.1 E | I |
| 0182 | Razzi con carica di scoppio | 1.2 E | I |
| 0183 | Razzi a testa inerte | 1.3 C | I |
| 0186 | Motori per razzi | 1.3 C | I |
| 0190 | Esplosivi, campioni, diversi da esplosivo primario | - | - [**] |
| 0191 | Artifici da segnalazione a mano | 1.4 G | V/D |
| 0192 | Petardi per ferrovia | 1.1 G | IV |
| 0193 | Petardi per ferrovia | 1.4 S | V/D |
| 0194 | Segnali di pericolo per navi | 1.1 G | IV o V/D |
| 0195 | Segnali di pericolo per navi | 1.3 G | V/D |
| 0196 | Segnali fumogeni | 1.1 G | IV o V/D |
| 0197 | Segnali fumogeni | 1.4 G | V/D |
| 0204 | Cariche esplosive di scandaglio | 1.2 F | II |
| 0207 | Tetranitroanilina | 1.1 D | II |
| 0208 | Trinitrofenilmetilnitroammina (tetrite) | 1.1 D | II |
| 0209 | Trinitroluene (tritol, tolite, TNT) secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua | 1.1 D | II |
| 0212 | Traccianti per munizioni | 1.3 G | IV |
| 0213 | Trinitroanisolo | 1.1 D | II |
| 0214 | Trinitrobenzene secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua | 1.1 D | II |
| 0215 | Acido trinitrobenzoico secco o umidificato con meno del 30% (massa) di acqua | 1.1 D | II |
| 0216 | Trinitro-m-cresolo | 1.1 D | II |
| 0217 | Trinitronaftalene | 1.1 D | II |
| 0218 | Trinitrofenetolo | 1.1 D | II |
| 0219 | Trinitrosorcinolo (trinitrosorcina, acido stfnico) secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua) | 1.1 D | II |
| 0220 | Nitrato di urea secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua | 1.1 D | II |
| 0221 | Teste di guerra per siluri con carica di scoppio | 1.1 D | I |
| 0222 | Nitrato di ammonio contenente più dello 0,2% di materia combustibile (ivi comprese le materie organiche espresse in carbonio equivalente), ad esclusione di ogni altra materia | 1.1 D | II |
| 0223 | Fertilizzanti a base di nitrato ammonico aventi una sensibilità superiore a quella del nitrato di ammonio contenente lo 0,2% di materia combustibile (ivi comprese le materie organiche espresse in carbonio equivalente), ad esclusione di ogni altra materia | 1.1 D | II |
| 0224 | Azoturo di bario, secco o umidificato con meno del 50% (massa) di acqua | 1.1 A | III |
| 0225 | Carica di rinforzo con detonatore | 1.1 B | III |
| 0226 | Ciclotetrametilnitroammina (ottogene, HMX) umidificata con almeno il 15% (massa) di acqua | 1.1 D | II |
| 0234 | Dinitro-o-cresato di sodio secco o umidificato con meno del 15% (massa) di acqua | 1.3 C | I |
| 0235 | Picrammato di sodio secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua | 1.3 C | I |
| 0236 | Picrammato di zirconio secco o umidificato con meno del 20% (massa) di acqua | 1.3 C | I |
| 0237 | Cariche detonanti lineari a sezione profilata, flessibili | 1.4 D | IV |
| 0238 | Razzi lancia sagole | 1.2 G | IV |
| 0240 | Razzi lancia sagole | 1.3 G | IV |
| 0241 | Esplosivo di tipo E | 1.1 D | II |
| 0242 | Cariche di lancio per cannone | 1.3 C | I |
| 0243 | Munizioni incendiarie al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva | 1.2 H | I |
| 0244 | Munizioni incendiarie al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva | 1.3 H | I |
| 0245 | Munizioni [9] fumogene al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva | 1.2 H | I |
| 0246 | Munizioni fumogene al fosforo bianco con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva | 1.3 H | I |
| 0247 | Munizioni incendiarie con liquido o gel, con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva | 1.3 J | I |
| 0248 | Dispositivi idroattivi, con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva | 1.2 L | I |
| 0249 | Dispositivi idroattivi, con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva | 1.3 L | I |
| 0250 | Motori per razzi contenenti liquidi ipergolici, con o senza carica di espulsione | 1.3 L | I |
| 0254 | Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva | 1.3 G | I |
| 0255 | Detonatori da mina elettrici | 1.4 B | III |
| 0257 | Spolette detonanti | 1.4 B | III |
| 0266 | Ottolite secca o umidificata con meno del 15% (massa) di acqua | 1.1 D | II |
| 0267 | Detonatori da mina non elettrici | 1.4 B | III |
| 0268 | Cariche di rinforzo con detonatore | 1.2 B | III |
| 0271 | Cariche propulsive | 1.1 C | I |
| 0272 | Cartucce per piromeccanismi | 1.3 C | I |



| | | | |
|------|---|-------|---------|
| 0276 | Cartucce per piromeccanismi | 1.4 C | I |
| 0277 | Cartucce per pozzi petroliferi | 1.3 C | I |
| 0278 | Cartucce per pozzi petroliferi | 1.4 C | I |
| 0279 | Cariche di lancio per cannone | 1.1 C | I |
| 0280 | Motori per razzi | 1.1 C | I |
| 0281 | Motori per razzi | 1.2 C | I |
| 0282 | Nitroguanidina (guanite, picrite, NIGU) secca o umidificata con meno del 20% (massa) di acqua | 1.1 D | II |
| 0283 | Cariche di rinforzo senza detonatore | 1.2 D | II |
| 0284 | Granate a mano o per fucile con carica di scoppio | 1.1 D | I |
| 0285 | Granate a mano o per fucile con carica di scoppio | 1.2 D | I |
| 0286 | Teste di guerra per razzi con carica di scoppio | 1.1 D | I |
| 0287 | Teste di guerra per razzi con carica di scoppio | 1.2 D | I |
| 0288 | Cariche detonanti lineari a sezione profilata, flessibili | 1.1 D | II |
| 0289 | Miccia detonante flessibile | 1.4 D | II |
| 0290 | Miccia detonante con rivestimento metallico | 1.1 D | II |
| 0291 | Bombe con carica di scoppio | 1.2 F | I |
| 0292 | Granate a mano o per fucile con carica di scoppio | 1.1 F | I |
| 0293 | Granate a mano o per fucile con carica di scoppio | 1.2 F | I |
| 0294 | Mine con carica di scoppio | 1.2 F | I |
| 0295 | Razzi con carica di scoppio | 1.2 F | I |
| 0296 | Cariche esplosive di scandaglio | 1.1 F | II |
| 0297 | Munizioni illuminanti con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva (16) | 1.4 G | I o V/D |
| 0299 | Bombe foto-illuminanti [10] | 1.3 G | I o IV |
| 0300 | Munizioni incendiarie con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva | 1.4 G | I/C |
| 0301 | Munizioni lacrimogene con carica di dispersione, di espulsione o propulsiva | 1.4 G | I o IV |
| 0303 | Munizioni fumogene con o senza carica di dispersione, di espulsione o propulsiva [11] | 1.4 G | I o V/D |
| 0305 | Polvere illuminante | 1.3 G | IV |
| 0306 | Traccianti per munizioni | 1.4 G | IV |
| 0312 | Cartucce da segnalazione | 1.4 G | IV |
| 0313 | Segnali fumogeni | 1.2 G | IV |
| 0314 | Accenditori | 1.2 G | IV |
| 0315 | Accenditori | 1.3 G | V/B |
| 0316 | Spolette-accenditori | 1.3 G | IV |
| 0317 | Spolette-accenditori | 1.4 G | V/B |
| 0318 | Granate da esercitazione a mano o per fucile | 1.3 G | IV |
| 0319 | Cannelli per artiglieria | 1.3 G | IV |
| 0320 | Cannelli per artiglieria | 1.4 G | IV |
| 0321 | Munizioni con carica di scoppio | 1.2 E | I |
| 0322 | Motori per razzi contenenti liquidi ipergolici, con o senza carica di espulsione | 1.2 L | I |
| 0323 | Cartucce per piromeccanismi | 1.4 S | V/E |
| 0324 | Proiettili con carica di scoppio | 1.2 F | I |
| 0325 | Accenditori | 1.4 G | V/B |
| 0326 | Cartucce a salve | 1.1 C | I |
| 0327 | Cartucce a salve per armi o cartucce a salve per armi di piccolo calibro | 1.3 C | I |
| 0328 | Cartucce con proiettile inerte per armi | 1.2 C | I |
| 0329 | Siluri con carica di scoppio | 1.1 E | I |
| 0330 | Siluri con carica di scoppio | 1.1 F | I |
| 0331 | Esplosivo da mina di tipo B [12] | 1.5 D | II |
| 0332 | Esplosivo da mina di tipo E | 1.5 D | II |
| 0333 | Fuochi pirotecnici | 1.1 G | IV |
| 0334 | Fuochi pirotecnici | 1.2 G | IV |
| 0335 | Fuochi pirotecnici | 1.3 G | IV |
| 0336 | Fuochi pirotecnici | 1.4 G | V/C |
| 0337 | Fuochi pirotecnici [13] | 1.4 S | V/D |
| 0338 | Cartucce a salve per armi o cartucce a salve per armi di piccolo calibro | 1.4 C | I |
| 0339 | Cartucce con proiettile inerte per armi di piccolo calibro | 1.4 C | I |
| 0340 | Nitrocellulosa secca o umidificata con meno del 25% (massa) di acqua (o alcool) | 1.1 D | II |
| 0341 | Nitrocellulosa non modificata o plastificata con meno del 18% (massa) di plastificante | 1.1 D | II |
| 0342 | Nitrocellulosa umidificata con almeno del 25% (massa) di alcool | 1.3 C | I |
| 0343 | Nitrocellulosa plastificata con meno il 18% (massa) di plastificante | 1.3 C | I |
| 0344 | Proiettili con carica di scoppio | 1.4 D | I |
| 0345 | Proiettili inerti con traccianti | 1.4 S | V/E |
| 0346 | Proiettili con carica di dispersione o di espulsione | 1.2 D | I |
| 0347 | Proiettili con carica di dispersione o di espulsione | 1.4 D | I |
| 0348 | Munizioni con carica di scoppio | 1.4 F | I |
| 0349 | Oggetti esplosivi, n.a.s. | 1.4 S | V/A |
| 0350 | Oggetti esplosivi, n.a.s. | 1.4 B | III |
| 0351 | Oggetti esplosivi, n.a.s. | 1.4 C | I |
| 0352 | Oggetti esplosivi, n.a.s. | 1.4 D | I |
| 0353 | Oggetti esplosivi, n.a.s. | 1.4 G | IV |
| 0354 | Oggetti esplosivi, n.a.s. | 1.1 L | I |
| 0355 | Oggetti esplosivi, n.a.s. | 1.2 L | I |
| 0356 | Oggetti esplosivi, n.a.s. | 1.3 L | I |
| 0357 | Materie esplosive, n.a.s. | 1.1 L | I |
| 0358 | Materie esplosive, n.a.s. | 1.2 L | I |
| 0359 | Materie esplosive, n.a.s. | 1.3 L | I |
| 0360 | Detonatori da mina, non elettrici, collegati con il proprio mezzo di accensione | 1.1 B | III |
| 0361 | Detonatori da mina, non elettrici, collegati con il proprio mezzo di accensione | 1.4 B | III |
| 0362 | Munizioni da esercitazione | 1.4 G | IV |
| 0363 | Munizioni per prove | 1.4 G | IV |
| 0364 | Detonatori per munizioni | 1.2 B | III |
| 0365 | Detonatori per munizioni | 1.4 B | III |
| 0366 | Detonatori per munizioni [14] | 1.4 S | V/E |
| 0367 | Spolette detonanti | 1.4 S | V/A |
| 0368 | Spolette accenditori | 1.4 S | V/B |
| 0369 | Teste di guerra per razzi con carica di scoppio | 1.1 F | I |
| 0370 | Teste di guerra per razzi con carica di dispersione o di espulsione | 1.4 D | I |
| 0371 | Teste di guerra per razzi con carica di dispersione o di espulsione | 1.4 F | I |
| 0372 | Granate da esercitazione a mano o per fucile | 1.2 G | IV |
| 0373 | Artifici da segnalazione a mano | 1.4 S | V/D |
| 0374 | Cariche esplosive di scandaglio | 1.1 D | II |



| | | | |
|------|--|-------|-----|
| 0375 | Cariche esplosive di scandaglio | 1.2 D | II |
| 0376 | Cannelli per artiglieria | 1.4 S | V/A |
| 0377 | Capsule innescanti a percussione | 1.1 B | III |
| 0378 | Capsule innescanti a percussione | 1.4 B | III |
| 0379 | Bossoli di cartucce vuoti con capsula innescante [15] | 1.4 C | I |
| 0380 | Oggetti piroforici | 1.2 L | I |
| 0381 | Cartucce per piromeccanismi | 1.2 C | I |
| 0382 | Componenti di catena esplosiva, n.a.s. | 1.2 B | III |
| 0383 | Componenti di catena esplosiva, n.a.s. | 1.4 B | III |
| 0384 | Componenti di catena esplosiva, n.a.s. | 1.4 S | V/A |
| 0385 | 5-Nitrobenzotriazolo | 1.1 D | II |
| 0386 | Acido trinitrobenzensolfonico | 1.1 D | II |
| 0387 | Trinitrofluorenone | 1.1 D | II |
| 0388 | Miscela di trinitrotoluene (tritol, tolite, TNT) con trinitrobenzene o con esanitrostilbene | 1.1 D | II |
| 0389 | Miscela di trinitrotoluene (tritol, tolite, TNT) con trinitrobenzene o con esanitrostilbene | 1.1 D | II |
| 0390 | Tritonal | 1.1 D | II |
| 0391 | Ciclotrimitelentrinitroammina (esogeno, ciclonite, RDX, T4) in miscela con ciclotetrametilentrinitroammina (ottogene, HMX), umidificata con almeno il 15% (massa) di acqua, oppure desensibilizzata con almeno il 10% (massa) di lemmatizzante | 1.1 D | II |
| 0392 | Esanitrostilbene (HNS) | 1.1 D | II |
| 0393 | Esatonal colato | 1.1 D | II |
| 0394 | Trinitrosorcino (acido stfnico) umidificato con almeno il 20% (massa) di acqua (o di una miscela di alcool e acqua) | 1.1 D | II |
| 0395 | Motori per razzi a combustibile liquido | 1.2 J | I |
| 0396 | Motori per razzi a combustibile liquido | 1.3 J | I |
| 0397 | Razzi a propegolo liquido, con carica di scoppio | 1.1 J | I |
| 0398 | Razzi a propegolo liquido, con carica di scoppio | 1.2 J | I |
| 0399 | Bombe contenenti un liquido infiammabile, con carica di scoppio | 1.1 J | I |
| 0400 | Bombe contenenti un liquido infiammabile, con carica di scoppio | 1.2 J | I |
| 0401 | Solfuro di dipicrile secco o umidificato con meno del 10% (massa) di acqua | 1.1 D | II |
| 0402 | Perclorato di ammonio | 1.1 D | II |
| 0403 | Dispositivi illuminanti aerei | 1.4 G | IV |
| 0404 | Dispositivi illuminanti aerei | 1.4 S | V/D |
| 0405 | Cartucce da segnalazione | 1.4 S | V/D |
| 0406 | Dinitrosobenzene | 1.3 C | I |
| 0407 | Acido-1-tetrazolacetico | 1.4 C | I |
| 0408 | Spolette detonanti con dispositivi di sicurezza | 1.1 D | II |
| 0409 | Spolette detonanti con dispositivi di sicurezza | 1.2 D | II |
| 0410 | Spolette detonanti con dispositivi di sicurezza | 1.4 D | V/A |
| 0411 | Tetranitrato di pentaeritrite (PETN, pentrite) con almeno il 7% (massa) di paraffina | 1.1 D | II |
| 0412 | Munizioni con carica di scoppio | 1.4 E | I |
| 0413 | Cartucce a salve per armi | 1.2 C | I |
| 0414 | Cariche di lancio per cannoni | 1.2 C | I |
| 0415 | Cariche propulsive | 1.2 C | I |
| 0417 | Cartucce con proiettile inerte per armi o cartucce per armi di piccolo calibro [16] | 1.3 C | I |
| 0418 | Dispositivi illuminanti di superficie | 1.1 G | IV |
| 0419 | Dispositivi illuminanti di superficie | 1.2 G | IV |
| 0420 | Dispositivi illuminanti aerei | 1.1 G | IV |
| 0421 | Dispositivi illuminanti aerei | 1.2 G | IV |
| 0424 | Proiettili inerti con traccianti | 1.3 G | IV |
| 0425 | Proiettili inerti con traccianti | 1.4 G | IV |
| 0426 | Proiettili con carica di dispersione o di espulsione | 1.2 F | I |
| 0427 | Proiettili con carica di dispersione o di espulsione | 1.4 F | I |
| 0428 | Oggetti pirotecnici per uso tecnico | 1.1 G | IV |
| 0429 | Oggetti pirotecnici per uso tecnico | 1.2 G | IV |
| 0430 | Oggetti pirotecnici per uso tecnico | 1.3 G | IV |
| 0431 | Oggetti pirotecnici per uso tecnico | 1.4 G | V/C |
| 0432 | Oggetti pirotecnici per uso tecnico | 1.4 S | V/E |
| 0433 | Galletta umidificata con almeno il 17% (massa) di alcool | 1.1 C | I |
| 0434 | Proiettili con carica di dispersione o di espulsione | 1.2 G | I |
| 0435 | Proiettili con carica di dispersione o di espulsione | 1.4 G | I |
| 0436 | Razzi con carica di espulsione | 1.2 C | I |
| 0437 | Razzi con carica di espulsione | 1.3 C | I |
| 0438 | Razzi con carica di espulsione | 1.4 C | I |
| 0439 | Cariche cave senza detonatore per attività industriali | 1.2 D | II |
| 0440 | Cariche cave senza detonatore per attività industriali | 1.4 D | II |
| 0441 | Cariche cave senza detonatore per attività industriali | 1.4 S | V/A |
| 0442 | Cariche senza detonatore per attività industriali | 1.1 D | II |
| 0443 | Cariche senza detonatore per attività industriali | 1.2 D | II |
| 0444 | Cariche senza detonatore per attività industriali | 1.4 D | II |
| 0445 | Cariche senza detonatore per attività industriali | 1.4 S | V/E |
| 0446 | Bossoli combustibili vuoti senza capsula innescante | 1.4 C | I |
| 0447 | Bossoli combustibili vuoti senza capsula innescante | 1.3 C | I |
| 0448 | Acido-5-mercapto-1-tetrazolacetico | 1.4 C | I |
| 0449 | Siluri a combustione liquido con o senza carica di scoppio | 1.1 J | I |
| 0450 | Siluri a combustione liquido con testa inerte | 1.3 J | I |
| 0451 | Siluri con carica di scoppio | 1.1 D | I |
| 0452 | Granate da esercitazione a mano per fucile | 1.4 G | IV |
| 0453 | Razzi lancia sagole | 1.4 G | IV |
| 0454 | Accenditori | 1.4 S | V/B |
| 0455 | Detonatori da mina non elettrici | 1.4 S | V/A |
| 0456 | Detonatori da mina non elettrici | 1.4 S | V/A |
| 0457 | Cariche di scoppio con legante plastico | 1.1 D | II |
| 0458 | Cariche di scoppio con legante plastico | 1.2 D | II |
| 0459 | Cariche di scoppio con legante plastico | 1.4 D | II |
| 0460 | Cariche di scoppio con legante plastico | 1.4 S | V/A |
| 0461 | Componenti di catene pirotecniche, n.a.s. | 1.1 B | III |
| 0462 | Oggetti esplosivi, n.a.s. | 1.1 C | I |
| 0463 | Oggetti esplosivi, n.a.s. | 1.1 D | II |
| 0464 | Oggetti esplosivi, n.a.s. | 1.1 E | II |
| 0465 | Oggetti esplosivi, n.a.s. | 1.1 F | II |
| 0466 | Oggetti esplosivi, n.a.s. | 1.2 C | I |



| | | | |
|------|--|-------|----------|
| 0467 | Oggetti esplosivi, n.a.s. | 1.2 D | II |
| 0468 | Oggetti esplosivi, n.a.s. | 1.2 E | I |
| 0469 | Oggetti esplosivi, n.a.s. | 1.2 F | I |
| 0470 | Oggetti esplosivi, n.a.s. | 1.3 C | I |
| 0471 | Oggetti esplosivi, n.a.s. | 1.4 E | I |
| 0472 | Oggetti esplosivi, n.a.s. | 1.4 F | I |
| 0473 | Materie esplosive, n.a.s. | 1.1 A | III |
| 0474 | Materie esplosive, n.a.s. | 1.1 C | I |
| 0475 | Materie esplosive, n.a.s. | 1.1 D | II |
| 0476 | Materie esplosive, n.a.s. | 1.1 G | IV |
| 0477 | Materie esplosive, n.a.s. | 1.3 C | I |
| 0478 | Materie esplosive, n.a.s. | 1.3 G | IV |
| 0479 | Materie esplosive, n.a.s. | 1.4 C | I |
| 0480 | Materie esplosive, n.a.s. | 1.4 D | II |
| 0481 | Materie esplosive, n.a.s. | 1.4 S | V/A |
| 0482 | Materie esplosive, molto insensibili (EIDS, EVI, MURAT), n.a.s. | 1.5 D | II |
| 0483 | Ciclotrimetilentrinitroammina (ciclonite, esogeno, RDX, T4) desensibilizzata | 1.1 D | II |
| 0484 | Ciclotetrametilentrinitroammina (ottogene, HMX) desensibilizzata | 1.1 D | II |
| 0485 | Materie esplosive, n.a.s. | 1.4 G | IV |
| 0486 | Oggetti esplosivi estremamente insensibili (EEI), n.a.s. | 1.6 N | V/E |
| 0487 | Segnali fumogeni | 1.3 G | IV |
| 0488 | Munizioni da esercitazione | 1.3 G | IV |
| 0489 | Dinitrocolicorile (DINGU) | 1.1 D | II |
| 0490 | Ossinitrotriazolo (ONTA, NTO) | 1.1 D | II |
| 0491 | Cariche propulsive | 1.4 C | I |
| 0492 | Petardi per ferrovia | 1.3 G | IV |
| 0493 | Petardi per ferrovia | 1.4 G | IV o V/D |
| 0494 | Fucili per pozzi petroliferi, caricati, senza detonatore | 1.4 D | II |
| 0495 | Propergolo, liquido | 1.3 C | I |
| 0496 | Octonal | 1.1 D | II |
| 0497 | Propergolo, liquido | 1.1 C | I |
| 0498 | Propergolo, solido | 1.1 C | I |
| 0499 | Propergolo, solido | 1.3 C | I |
| 0500 | Sistemi detonatori, non elettrici, per volate di mine | 1.4 S | V/B |
| 0503 | Airbag | 1.4 G | V/E |
| 0504 | IH tetrazolo | 1.1 D | II |

[1] Secondo la denominazione TULPS si tratta di cartocci a proietto metallico per artiglieria carichi ma senza cannelo o altrimenti protetti da paracapsule o da imballo.

[2] V/E se per armi in libera vendita.

[3] Munizioni a caricamento speciale.

[4] Rientrano fra i proiettili «a caricamento speciale».

[5] IV se si tratta di flash bomb o da fucile I se di mortaio o d'aereo.

[6] Quando comuni capsule per cartucce.

[7] Se da cannone. Se artificio IV.

[8] Se proiettili, nella I nonostante la classifica 1.1 D.

[9] Proiettili o colpi completi d'artiglieria.

[10] A seconda che si tratti di bombe da mortaio o a mano.

[11] V qualora non d'artiglieria.

[12] Anche se altamente insensibile.

[13] Il fuoco classificato 1.4 S è un giocattolo blisterato o un artificio di V cat. D/E.

[14] qualora inneschi per bossoli per armi portatili.

[15] Solo se combustibile come i due che seguono, altrimenti V/A.

[16] Se a bossolo combustibile.

[**] La classificazione in una delle cinque categorie di cui all'art. 82 del regolamento a testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dipende dalla tipologia dell'esplosivo.>>

Note all'art. 15:

— La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192.

— Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.

Note all'art. 16:

— Gli articoli 39 e 40 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, così recitano:

«Art. 39 (art. 38 testo unico 1926). — Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.»

«Art. 40 (art. 39 testo unico 1926). — Il Prefetto può, per ragioni di ordine pubblico, disporre, in qualunque tempo, che le armi, le munizioni e le materie esplodenti, di cui negli articoli precedenti, siano consegnate, per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare.»

10G0081

